



PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI CORSICO E IL COMANDO
PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO A TUTELA DELLE RISORSE
DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, DEL PIANO NAZIONALE PER
GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR E DEI PROGRAMMI COFINANZIATI
DAI FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA.

Comune di Corsico (di seguito denominato anche Comune), con sede in Corsico Via Roma n. 18, Codice Fiscale: 00880000153 e P.Iva: 00880000153 legalmente rappresentato dal sindaco dott. Stefano Martino Ventura, domiciliato per la carica presso la sede municipale

e

il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano (di seguito denominato Comando Provinciale), legalmente rappresentato dal Comandante Provinciale, Gen. B. Francesco Mazzotta, domiciliato per la carica in Milano, Via Valtellina n. 3,

nel prosieguo definite anche "Parti"

PREMESSO che le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare l'art. 22 recante *"Tutela degli interessi finanziari dell'Unione"* ", il quale prevede:

- al paragrafo 1 che *"Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto"*;
- al paragrafo 2 che : *"Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare*



per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza; c) corredare una richiesta di pagamento di: i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate”;

VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;*

VISTO il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR *“per la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse”;*

VISTO l'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTO il Regolamento (CE, Euratom) 18 dicembre 1995, n. 1995/2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il Regolamento (Euratom, CE) 11 novembre 1996, n. 1996/2185, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2014/240 della Commissione europea del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 18 luglio 2018, n. 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 2013/1296, (UE) n. 2013/1301, (UE) n. 2013/1303, (UE) n. 2013/1304, (UE) n. 2013/1309, (UE) n. 2013/1316, (UE) n. 2014/223, (UE) n. 2014/283 e la decisione 2014/541/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 2012/966;



VISTI gli orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del Regolamento finanziario di cui alla Comunicazione 2021/C 121/01;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in particolare:

-l'art. 7, comma 8, il quale prevede *“Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;

VISTO l'art. 1, comma 1043, del decreto-legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il quale prevede che *“Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale e europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali...”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, concernente l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021, concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e, in particolare, visto l'art. 4, commi 4 e 4-bis;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* (cd. Legge Anticorruzione);



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente *“Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”* che, all'articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante *“Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”* che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;
- all'articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione *“agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta”*;

VISTO l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 e l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il *“Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche*



con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di “Attuazione della direttiva (UE) 2016/660 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, con particolare riferimento all'articolo 47 (“Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia”);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia” e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale “La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”;

RITENUTO pertanto che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra il Comune di Corsico e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, al fine di rafforzare le azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle del PNRR e del relativo Piano Nazionale Complementare, attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, nel quadro delle rispettive competenze, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nel territorio comunale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Corsico n. ____del____di approvazione dello schema del presente protocollo di intesa;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONCORDANO di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e di finanziamento del PNRR, del relativo Fondo Complementare nonché ai programmi cofinanziati dai fondi



strutturali dell'Unione Europea, per le quali è già stato perfezionato l'iter di concessione, di competenza del Comune di Corsico.

2. In particolare, è interesse comune delle Parti firmatarie implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico – finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed unionale, al fine di contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche, truffa, frode nell'esecuzione di contratti pubblici e ogni altra attività illecita posta in essere con riguardo all'utilizzo delle risorse finanziarie erogate dall'Unione Europea tramite le Amministrazioni centrali dello Stato, anche in compartecipazione con le Regioni, gli Enti locali e con altre Amministrazioni pubbliche, nell'ambito del programma di investimento Next Generation UE e con specifico riguardo agli interventi sovvenzionati dal PNRR e dal relativo Fondo Complementare di matrice nazionale.
3. Per la Guardia di Finanza (di seguito anche "Corpo"), la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2 *(Referenti)*

1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente accordo sono:
 - a. per il Comune di Corsico:
 - (1) sul piano programmatico, il Sindaco del Comune di Corsico;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure: il Segretario Generale del Comune di Corsico, nonché responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che ai fini esecutivi si avverrà dei Dirigenti, dei dipendenti titolari di incarichi di E.Q. e dei RUP degli interventi, misure, progetti finanziati dal PNRR/PNC;
 - b. per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, che ai fini esecutivi si avverrà dei dipendenti Reparti operativi:
 - (1) sul piano programmatico, il Comandante Provinciale;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Comandante della Compagnia di Corsico.
2. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, con cadenza semestrale, saranno convocate apposite riunioni di coordinamento con partecipazione dei referenti individuati sul piano programmatico, nonché tavoli tecnici bimestrali, partecipati dai referenti per il coordinamento delle attività e delle procedure, volti a garantire la corretta attuazione delle modalità esecutive di cui al successivo articolo 3.



Articolo 3 (Modalità esecutive)

1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza e il disposto dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, il Comune:
 - a. nell'ambito di collaborazione delineato al precedente articolo 1, fornisce *input* informativi qualificati di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria.
Inoltre, il citato ente territoriale trasmette, in formato elettronico, celermente dalla aggiudicazione, i dati relativi a interventi, misure, progetti finanziati dal PNRR/PNC specificando per ogni iniziativa segnalata, il CIG (Codice Identificativo di Gara), il CUP (Codice Unico di Progetto) e indicando per la medesima la missione, la componente, l'investimento e il sub-investimento di riferimento, unitamente a:
 - per i progetti:
 - l'Autorità centrale attuatrice e responsabile della misura;
 - l'ammontare dei finanziamenti pubblici complessivamente concessi;
 - la descrizione della progettualità;
 - i criteri, le modalità e i termini di aggiudicazione;
 - la tempistica di realizzazione con l'indicazione del cronoprogramma esecutivo;
 - l'individuazione anagrafica dell'intera filiera delle imprese interessate dal progetto tra cui i contraenti generali, gli appaltatori e i subappaltatori;
 - la localizzazione dei cantieri;
 - per gli incentivi:
 - la tipologia e l'ammontare dell'incentivo;
 - i requisiti e i criteri di assegnazione;
 - il dirigente responsabile dell'istruttoria;
 - la lista dei beneficiari ovvero dei destinatari delle misure di sostegno, degli incentivi o dei finanziamenti già perfezionati;
 - la data e le modalità di effettiva erogazione.
 - b. dà atto nei bandi di gara relativi agli interventi finanziati dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea che, nel quadro della collaborazione tra il Comune e la Guardia di Finanza disciplinato dal presente protocollo d'intesa, il Comune fornisce al Corpo *input* informativi qualificati di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti.
2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:
 - a. potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti



economici e finanziari in danno del bilancio del Comune, nonché della Città Metropolitana di Milano, della Regione Lombardia, dello Stato e dell'Unione europea;

- b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnalerà al Comune, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dello stesso e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. Il Comune di Corsico, a sua volta, comunicherà al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.

Articolo 4

(Riservatezza e divulgazione dei dati)

1. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, del decreto legislativo del 18 maggio 2018, n. 51 e del decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 2018, n. 15.
2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del decreto legislativo del 18 maggio 2018, n. 51, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
3. La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti sarà effettuata di norma a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviata ai seguenti recapiti:
 - a. Comune di Corsico: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it
 - b. Comando Provinciale di Milano: mi0550000p@pec.gdf.it;
 - c. Compagnia Corsico: mi1550000p@pec.gdf.it.

In caso di segnalazione o trasmissione di dati caratterizzati da particolari esigenze e/o vincoli di riservatezza, i referenti per il coordinamento operativo di cui al precedente articolo 2 potranno concordare più dirette modalità di scambio informativo.

Articolo 5

(Ulteriori disposizioni)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e corsi a favore del rispettivo personale. L'attività formativa in parola è espletata compatibilmente con i piani



di formazione approvati dal Comune e dalla Guardia di Finanza, in base ai rispettivi ordinamenti.

2. La valorizzazione mediatica della presente collaborazione è attuata d'intesa tra le Parti, nel quadro delle rispettive regolamentazioni.
3. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente accordo:
 - a. ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per ulteriori periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza tramite posta elettronica certificata;
 - b. può essere integrato e modificato di comune accordo anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
2. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
 - a. Comune di Corsico: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it
 - b. Comando Provinciale di Milano: mi0550000p@pec.gdf.it.

Corsico, nella data della firma digitale

per
IL COMUNE
DI CORSICO

F.to digitalmente
IL SINDACO

per
IL COMANDO PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
DI MILANO

F.to digitalmente
IL COMANDANTE